

	Comune di BAISO	C.C.	25	30/07/2015
	OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) MODIFICA			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Ordinaria 30/07/2015 ore

Dall'appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

		presenti		presenti	
1) Fabrizio Corti Sindaco	SI	8) Fabio Spezzani		SI	
2) Giuliano Caselli	SI	9) Andrea Barozzi		AG	
3) Tiziano Merli	SI	10) Erasmo Lorenzetti		SI	
4) Roberto Marzani	SI	11) Luciano Zanni		SI	
5) Andrea Bianchi	AG	12) Milena Paioli		SI	
6) Fabrizio Tonelli	SI	13) Andrea Pellesi		SI	
7) Fausto Palladini	SI	14) Assessore Esterno Elena Ferrari			
				Totale Presenti	11
				Totale Assenti	0

Consiglieri presenti:		11
Consiglieri assenti:	Giustificati	2
	Ingiustificati	0

Assiste il Segretario, dott. Fabiola Gironella il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Assume la presidenza il sig. Fabrizio Corti - Sindaco.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 - richiamato con riferimento alla IUC dall'articolo 1, comma 702 della Legge 147/2013 - secondo cui i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- **il comma 682** che prevede che - con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 - il comune determini la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto concerne la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- **il comma 688** che prevede che il comune stabilisca le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
- **il comma 649** che prevede l'intervento regolamentare del comune con riguardo ai rifiuti speciali assimilati agli urbani ed ai rifiuti speciali non assimilabili;
- **i commi da 656 a 660 ed il comma 682** in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni;
- **il comma 662** a norma del quale il comune stabilisce con regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

VISTO il Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29 aprile 2014;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con delibera consigliare n. 32 del 04/08/2014;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di G.C. n. 27 del 06/06/2015 avente ad oggetto : " TASSA RIFIUTI (TARI) - DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE RATE DI VERSAMENTO, RELATIVA SCADENZA E RISCOSSIONE PER L'ANNO 2015";

RITENUTO opportuno modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) sopra richiamato inserendo le modificazioni sotto riportate (attinenti principalmente la precisazione delle modalità di computo delle superfici detassate in quanto produttive di rifiuti speciali che il produttore

dimostra di avviare al recupero a proprie spese - da normare in conformità alla riformulazione dell'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013 operata dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D. L. n. 16/2014 - e la proroga della prima rata TARI 2015 al 31/07/2015):

– **Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo**

I commi 2, 3 e 4 vengono abrogati

– **Art. 6 – Esclusioni dal tributo**

Viene aggiunto il comma 4 dal seguente tenore:

“4. Con riferimento alle aree operative a distesa, utilizzate da enti non domestici gestori di pubblici esercizi quali bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, è esclusa una quota dell'area pari alla superficie dei locali interni assoggettata per il medesimo uso, mentre la restante area rimane soggetta al tributo, salva l'applicazione dell'art. 5, ultimo comma, ove più favorevole al contribuente.”

– **Art. 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali**

- Al comma 1, la proposizione che inizia con le parole “per le utenze non domestiche” e termina con le parole “le percentuali di seguito indicate” viene abrogata e sostituita nel seguente modo:

“1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, impianti, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale. La superficie non soggetta a tributo è quella occupata dai suddetti macchinari, impianti, attrezzature e simili aumentata di una quota pari all'80%, intendendosi per tale l'area circostante utilizzata dagli addetti per la realizzazione della medesima attività che da luogo alla produzione di rifiuto speciale.

Qualora invece la superficie risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali e delle aree ove si realizza la promiscuità, le percentuali di seguito indicate diminuite del 30%, intendendosi compresa in tale percentuale l'area circostante al luogo di produzione, utilizzata dagli addetti per la realizzazione della medesima attività che da luogo alla produzione del rifiuto.”

- E' aggiunto il comma 3 dal seguente tenore:

“3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto altresì della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.”

– **Art. 11 – Categorie di utenza**

Al comma 3, dopo le parole “potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti” è inserita la seguente proposizione:

“E' facoltà del responsabile del tributo, nel caso di cui sopra, attribuire all'utenza con proprio provvedimento motivato la categoria ritenuta più pertinente.”

– **Art. 12 - Tariffe del tributo**

- Al comma 3, prima della sigla D.P.R. la preposizione “dal” è cambiata in “del”
- Al comma 5, prima della parola “tariffe” l'articolo “la” è cambiato in “le”
- E' aggiunto il comma 6, così formulato:

“6. In caso di mancata approvazione da parte dell'Autorità di Ambito regionale del piano finanziario del tributo entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio, il tributo sarà versato per la prima rata in acconto, in misura pari al 50% del dovuto sulla base delle tariffe e dei criteri previsti per l'anno precedente e nella seconda rata sarà operato un conguaglio, ad avvenuta approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'annualità di competenza.”

– **Art. 13 – Riscossione**

E' aggiunto il comma 4, così formulato:

“4. Eccezionalmente per l'anno 2015 la scadenza della prima rata è posticipata al 31/07/2015. Essa verrà calcolata sulla base delle tariffe deliberate nell'anno 2014.”

– **Art. 14 – Dichiarazioni**

Al comma 5 le parole “ai sensi dell'art. 2” sono sostituite dalle parole “ ai sensi del medesimo articolo”

– **Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni**

Il comma 10 è riformulato nel seguente modo:

“10.Nell'attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00, salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.”

– **Art. 19 – Riscossione coattiva**

L'art. 19 è riscritto nel seguente modo:

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

– **Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento**

Il numero 2014 è cambiato in 2015

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI :

- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 che ha prorogato al 31/03/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, con il quale il termine di cui sopra è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, con il quale il termine di cui sopra è stato da ultimo prorogato al 30 luglio 2015;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. n. 158/1999;

UDITI gli interventi dei Consiglieri che verranno allegati alla presente deliberazione non appena trascritti;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano :

PRESENTI	N° 11
VOTANTI	N° 11
FAVOREVOLI	N° 11
CONTRARI	N° 0
ASTENUTI	N° 0

DELIBERA

- 1) **DI MODIFICARE ED INTEGRARE** il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 04/08/2014 come di seguito indicato:

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

I commi 2, 3 e 4 vengono abrogati

Art. 6 – Esclusioni dal tributo

Viene aggiunto il comma 4 dal seguente tenore:

“4. Con riferimento alle aree operative a distesa, utilizzate da enti non domestici gestori di pubblici esercizi quali bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, è esclusa una quota dell'area pari alla superficie dei locali interni assoggettata per il medesimo uso, mentre la restante area rimane soggetta al tributo, salva l'applicazione dell'art. 5, ultimo comma, ove più favorevole al contribuente.”

Art. 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

- Al comma 1, la proposizione che inizia con le parole “per le utenze non domestiche” e termina con le parole “le percentuali di seguito indicate” viene abrogata e sostituita nel seguente modo:
“1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, impianti, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale. La superficie non soggetta a tributo è quella occupata dai suddetti macchinari, impianti, attrezzature e simili aumentata di una quota pari all'80%, intendendosi per tale l'area circostante utilizzata dagli addetti per la realizzazione della medesima attività che da luogo alla produzione di rifiuto speciale.
Qualora invece la superficie risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali e delle aree ove si realizza la promiscuità, le percentuali di seguito indicate diminuite del 30%, intendendosi compresa in tale percentuale l'area circostante al luogo di produzione, utilizzata dagli addetti per la realizzazione della medesima attività che da luogo alla produzione del rifiuto.”
- E' aggiunto il comma 3 dal seguente tenore:
“3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto altresì della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.”

Art. 11 – Categorie di utenza

Al comma 3, dopo le parole “potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti” è inserita la seguente proposizione:

“E’ facoltà del responsabile del tributo, nel caso di cui sopra, attribuire all’utenza con proprio provvedimento motivato la categoria ritenuta più pertinente.”

Art. 12 - Tariffe del tributo

- Al comma 3, prima della sigla D.P.R. la preposizione “dal” è cambiata in “del”
- Al comma 5, prima della parola “tariffe” l’articolo “la” è cambiato in “le”
- E’ aggiunto il comma 6, così formulato:

“6. In caso di mancata approvazione da parte dell’Autorità di Ambito regionale del piano finanziario del tributo entro il termine previsto dalla legge per l’approvazione del bilancio, il tributo sarà versato per la prima rata in acconto, in misura pari al 50% del dovuto sulla base delle tariffe e dei criteri previsti per l’anno precedente e nella seconda rata sarà operato un conguaglio, ad avvenuta approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l’annualità di competenza.”

Art. 13 – Riscossione

E’ aggiunto il comma 4, così formulato:

“4. Eccezionalmente per l’anno 2015 la scadenza della prima rata è posticipata al 31/07/2015. Essa verrà calcolata sulla base delle tariffe deliberate nell’anno 2015.”

Art. 14 – Dichiarazioni

Al comma 5 le parole “ai sensi dell’art. 2” sono sostituite dalle parole “ ai sensi del medesimo articolo”.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

Il comma 10 è riformulato nel seguente modo:

“10. Nell’attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00, salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.”

Art. 19 – Riscossione coattiva

L’art. 19 è riscritto nel seguente modo:

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
1. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

Il numero 2014 è cambiato in 2015

- 1) **DI PRENDERE ATTO** che, a seguito delle modificazioni ed integrazioni suddette, il testo del citato Regolamento risulta essere formulato come nell’allegato 1) al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la pubblicazione e per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto.

CON SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

PRESENTI	N° 11
VOTANTI	N° 11
FAVOREVOLI	N° 11
CONTRARI	N° 0
ASTENUTI	N° 0

DELIBERA inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, considerata l’esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di calcolo e indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 29**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria - Personale**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) MODIFICA**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria - Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/07/2015

Il Responsabile di Settore

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/07/2015

Responsabile del Servizio Finanziario

IL PRESIDENTE
F.to Fabrizio Corti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabiola Gironella

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 26/08/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 10/09/2015 ai sensi e per gli effetti del dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabiola Gironella

Per copia conforme all'originale.

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3, D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267)

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabiola Gironella
